

Per gli utili deliberati fino al 2022 il regime transitorio rimane in vita

Con l'ingresso nel nuovo anno è opportuno richiamare l'attenzione su due norme suscettibili di orientare l'azione del professionista sulla **deliberazione** di dividendi straordinari o sull'esecuzione di delibere di distribuzione già assunte in passato.

Per iniziare, con l'entrata dal 1° gennaio nel terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) non sarà più necessario trattenere nel patrimonio le somme sulle quali è stata calcolata la deduzione di cui all'art. 19 comma 2 ss. del DL 73/2021 (c.d. "**super ACE**"), computata con il coefficiente agevolato del 15%; il beneficio, infatti, si doveva restituire (mediante proporzionale variazione in aumento del reddito, o riversamento del credito d'imposta) se l'incremento non si fosse mantenuto nel patrimonio della società per i due esercizi successivi a quello in cui ne è avvenuta la fruizione.

Perciò, i soggetti "solari" già dal 1° gennaio 2024 sono fuori dal **biennio di osservazione** e le distribuzioni di dividendi (nonché le ripartizioni di altre poste del patrimonio netto) che essi dovessero effettuare non sono più penalizzate ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL 73/2021 (peraltro, si ricorda che l'ACE è stata abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ad opera dell'art. 5 comma 1 DLgs. 216/2023).

La seconda disciplina che si richiama è quella che nasce dalla **norma transitoria** di cui all'art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, che ha regolato le distribuzioni di utili effettuate dopo l'entrata in vigore della riforma di cui all'art. 1, commi 999-1005, della stessa L. 205/2017.

Questa, si ricorda, ha disposto l'estensione a tutte le distribuzioni di dividendi in favore di soci persone fisiche (che non detengono la partecipazione in regime di impresa) dell'obbligo di applicare la ritenuta a titolo di imposta del

26%, fatta salva la possibilità, in base al menzionato comma 1006, di applicare il **regime previgente** (che prevedeva la parziale imponibilità di quanto percepito, in misura variabile tra il 40% e il 58,14% a seconda dell'anno di produzione dell'utile) alle distribuzioni deliberate entro la data del 31 dicembre 2022, se aventi a oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Oggi non saranno frequentissimi i casi in cui la disciplina transitoria può trovare ancora applicazione, poiché ciò presuppone che vi sia stata una delibera nel termine sopra individuato e che ad essa non sia ancora seguita la materiale corresponsione del dividendo.

Sul tema occorre fare alcune considerazioni. In primo luogo, non è formalmente richiesto che la delibera abbia data certa, ma si ritiene che eventuali dubbi in merito possano essere in qualche modo superati dalla constatazione che la delibera stessa, se effettuata nel termine richiesto, sarà stata recepita nel **bilancio depositato nel 2023**, il che verrebbe a costituire una sorta di certificazione che garantirebbe contro eventuali contestazioni.

Per le delibere assunte tempestivamente che non abbiano ancora trovato completa esecuzione, dal tenore letterale della norma di riferimento si rileva che non è apposta alcuna **scadenza per il pagamento** materiale dei dividendi; secondo l'AIDC di Milano (norma di comportamento n. 218), l'unico termine rilevante sarebbe quello di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.

Posizione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate

Vi è però da segnalare, sul punto, la posizione assunta dall'**Agenzia delle Entrate** con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.

In particolare, in un passaggio che non ha avuto seguito né troppo risalto, si assume una posizione restrittiva circa le distribuzioni di dividendi "le cui condizioni di pagamento prevedono **termini ultrannuali**" (ovvero, in altre parole, che dovessero trovare attuazione oltre un anno dalla scadenza del termine), assumendo che esse darebbero luogo ad "un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formati fino al 31 dicembre 2017".

Tale visione non appare fondata su di una precisa disposizione normativa e porterebbe avere **conseguenze paradossali** sulle società che erogano dividendi, in relazione alla loro

responsabilità in qualità di sostituti d'imposta per le distribuzioni eseguite nel 2024.

Appare perciò preferibile un'impostazione per cui i poteri dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitati solo se, come pure espresso dal principio di diritto, la distribuzione deliberata al termine del 2022 ha natura simulata o può essere **riqualificata** sulla base degli scopi concretamente perseguiti; ciò, però, indipendentemente dal termine annuale che non sembra in sé idoneo a tracciare una linea di confine certa e inequivocabile a tali fini.

(MF/ms)